



**Cremona**

COMUNE  
DI CREMONA

# DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

## **Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche**

Consiglio Comunale n. 18/10199 del 22.02.2002	Approvazione del regolamento
Consiglio Comunale n. 21 del 09.05.11	Approvazione delle modifiche all'articolo 4
Consiglio Comunale n. 33/37858 del 13.06.2016	Approvazione delle modifiche all'articolo 3

## **1. COMPENSAZIONE**

- a) Ai sensi dell'art. 8 della Legge 212/2000, in sede di attività di liquidazione o accertamento di più annualità della stessa imposta o tassa locale l'obbligazione tributaria può essere estinta mediante compensazione fra le diverse annualità dello stesso tributo comunale.
- b) La compensazione è applicata a cura del responsabile del singolo procedimento fra le diverse annualità dello stesso tributo.
- c) La compensazione non può in ogni caso determinare l'annullamento di sanzioni e interessi dovuti a seguito di attività di liquidazione o accertamento degli uffici.  
Non è ammessa la compensazione fra crediti d'imposta e debiti di sanzioni.

## **2. RIMESSA IN TERMINI**

- a) Ai sensi dell'art. 9 della legge 212/2000, il Dirigente Funzionario Responsabile del tributo rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari, compreso il versamento di tributi, sia impedito da cause di forza maggiore.
- b) La determina dirigenziale non può prevedere un periodo superiore a sei mesi ed è rinnovabile.

## **3. INTERPELLO**

1 - Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

- a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
- b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
- c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

2 - Il contribuente interpella l'Amministrazione per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

3 - L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2, nel termine di centoventi giorni.

4 - La risposta, scritta e motivata, vincola l'Amministrazione Comunale con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla

fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5 - Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

6 - La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

7 - Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

8 - L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

9 - L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

1) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

2) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2;

3) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

4) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

5) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

6) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

7) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

10 - All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

11 - Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui ai punti 2), 4), 5), 6) e 7) del comma 9, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12 - Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

13 - La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

14 - Le istanze sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui ai punti 1) e 3) del comma 9;
- b) non sono presentate preventivamente ai sensi del comma 8;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi del comma 5;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

#### **4. GARANTE DEL CONTRIBUENTE**

Il Comune di Cremona si avvale del Garante del Contribuente istituito presso la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, ai sensi dell'art. 13 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

#### **5. NORMA FINALE**

le presenti norme entrano in vigore dal 1 gennaio 2002

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente atto si rinvia alla normativa di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.